

DIRETTIVE, CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, IN CONTO CAPITALE, PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA FRUIZIONE SOCIALE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA AI SENSI DELLA LETTERA C), COMMA 1, DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2001, N. 15 – ANNUALITA' 2020

1. Finalità

Promuovere e favorire il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, al fine di restituire alla collettività beni frutto di proventi di attività illecite, contribuendo in tal modo a rafforzare la percezione dell'equità e la fiducia nelle istituzioni, con ricadute positive in termini di sicurezza, legalità, politiche sociali

2. Interventi finanziabili

Interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria, restauro e risanamento/ ristrutturazione edilizia, ivi compresi il ripristino dell'agibilità del bene e la sua messa in sicurezza con interventi di tipo strutturale, di finitura e/o di impiantistica, l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi devono essere finalizzati a garantire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità ed essere funzionali alle attività/servizi da svolgere al loro interno.

3. Soggetti destinatari dei contributi

- I comuni, le province, Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma, al cui patrimonio indisponibile siano stati trasferiti beni immobili confiscati alla criminalità, utilizzati o da utilizzare per finalità sociali ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d) del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche. Relativamente a Roma Capitale le istanze di finanziamento possono essere presentate anche per il tramite dei singoli Municipi nella cui circoscrizione si trovano gli immobili confiscati alla criminalità.
- Gli enti di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, assegnatari in concessione da parte degli enti locali dei beni immobili confiscati alla criminalità e, in particolare: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente.

4. Criteri di valutazione

- Le istanze di contributo saranno valutate previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio di un apposito Avviso pubblico contenente il termine, comunque non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione, le modalità di presentazione delle domande di contributo e gli specifici criteri per la valutazione. Saranno opportunamente valorizzati i progetti che, in particolare:
 - risultino adeguati e coerenti rispetto alle finalità e riutilizzo sociale e alla tipologia di attività in esso espletate o da espletare;

- siano funzionali ad estendere l'ambito di attività sociale cui il bene ristrutturato è destinato ed il bacino di utenza del servizio cui il bene è adibito;
 - riguardino immobili confiscati nei quali sono attivati o da attivare interventi con specifica attenzione alle fasce deboli della popolazione, allo sviluppo della cultura della legalità;
 - adottino interventi per la sostenibilità ambientale (es. utilizzo di materiali ecocompatibili, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ecc.).
- Le istanze pervenute saranno valutate da apposita commissione.

5. Limiti al finanziamento e modalità di presentazione del progetto da finanziare

- L'ammontare massimo del contributo in favore degli enti locali non può superare l'importo di euro 70.000,00.
- L'ammontare massimo del contributo per gli enti di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, non può superare l'importo di euro 50.000,00.
- L'importo complessivo di cui al presente atto, pari ad euro 1.555.842,51, è così ripartito:
 - euro 280.000,00 sono destinati ai contributi a favore dei progetti presentati da Roma Capitale, anche per il tramite dei singoli Municipi per gli immobili gestiti direttamente dagli stessi;
 - euro 964.442,51 sono destinati ai contributi a favore dei progetti presentati dagli altri comuni del Lazio, dalle province, dalla Città metropolitana di Roma;
 - euro 311.400,00 sono destinati ai contributi a favore dei progetti presentati dagli organismi del terzo settore di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, assegnatari in concessione da parte degli enti locali dei beni immobili confiscati alla criminalità.